



Città di Lentini

(Provincia di Siracusa)

SETTIMO SETTORE - SERVIZI SOCIALI

**Nuovo regolamento
per la disciplina degli interventi di
Assistenza Economica**

Nuovo regolamento per la disciplina degli interventi di Assistenza Economica
(Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 07-06-13)



Premessa

L'attuale contesto normativo e culturale introdotto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e le nuove forme di intervento di contrasto alla povertà istituite da recente, hanno reso necessaria la revisione dei criteri di erogazione e delle modalità di accesso degli interventi disciplinati dai regolamenti di assistenza economica adottati dal C.C. con delibera n. 4 del 04.02.1992 e con delibera n. 104 del 09.11.1998 e la stesura di un nuovo regolamento più adeguato all'evoluzione dei bisogni e delle nuove emergenze sociali determinatesi nella comunità lentinese.

Alla luce dell'attuale contesto normativo e della nuova "domanda sociale" è nata l'esigenza di garantire politiche maggiormente orientate all'inclusione sociale degli individui con al loro interno prestazioni di contrasto alla povertà finalizzate al superamento della situazione di disagio.

Si è consolidata l'idea di concepire gli interventi di assistenza economica non come diritti acquisiti, né come interventi sostitutivi o riparativi alla mancanza di reddito da lavoro ma come forme di intervento nell'ambito di attivazione di un progetto individuale di integrazione e di inserimento sociale "mirato", o meglio ancora di "protezione sociale attiva", caratterizzato da un approccio promozionale e meno assistenziale volto ad assicurare all'individuo, nell'ambito di un più ampio progetto di sostegno, l'attivazione di servizi comunali e/o di altre risorse esterne più idonee e meglio rispondenti ai suoi bisogni.

L'emergere di nuove istanze da parte dei cittadini che vivono in condizioni di estremo disagio ha sollecitato una diversa articolazione delle prestazioni di assistenza economica non più da intendersi come servizi fine a se stessi ma complementari, in grado di aggredire e rimuovere le situazioni di difficoltà se attivati contemporaneamente ad altri interventi socio assistenziali.

E' stato superato il vecchio modo di concepire i servizi, si è passati da un concetto di Welfare tradizionale della semplice prestazione economica come intervento riparativo e non risolutivo all'idea di Welfare che si rivolge alla persona nella sua integralità con piani progettuali individualizzati nei quali viene definito il vero bisogno, individuato l'intervento e previste le risorse da integrare nel percorso di aiuto.

A supporto del cittadino in stato di disagio economico si prevedono interventi che mirino alla promozione della sua dignità stimolandolo alla responsabilizzazione nella gestione delle risorse economiche e personali per la disincentivazione della "pigritia lavorativa" che spesso lo rende dipendente dall'abitudine di ottenere il sussidio economico.

Con la presente trattazione si vuole garantire ai soggetti in stato di disagio economico "interventi di protezione sociale attiva" con misure di contrasto alla povertà come fenomeno multidimensionale e complesso che necessita di azioni che richiedono strategie e sinergie integrate per la casa, per la famiglia, per il lavoro, per la formazione e l'educazione da parte di più istituzioni, associazioni, terzo settore.

In questa nuova articolazione ogni forma di intervento di sostegno economico e di altro tipo si colloca all'interno di una cornice contrattuale con l'utente, secondo logiche che promuovono le risorse della persona e ne riconoscono il suo protagonismo e le sue capacità, non appiattendolo la lettura dei bisogni alla visione unidimensionale dello stato di difficoltà e l'intervento dei servizi sociali a mera redistribuzione di risorse, ma garantendo l'attivazione del progetto/contratto formulato dal Servizio Sociale e concordato e sottoscritto dall'utente destinatario dell'intervento. La predisposizione del progetto, a

conclusione dell'istruttoria, diventa il momento fondamentale dell'intero processo di aiuto e rappresenta uno strumento operativo che garantisce un percorso chiaro per il superamento del problema. Lo strumento dell'assistenza economica, attivato dai Servizi Sociali, si inserisce pertanto in un progetto globale di intervento che può vedere coinvolti altri Enti e le forze sociali del territorio nei confronti del singolo e del nucleo familiare per affrontare contingenti situazioni di bisogno.

I parametri di riferimento per la determinazione di ogni intervento di assistenza economica diretta o indiretta sono il nucleo familiare, destinatario dell'intervento e il reddito. Il nucleo familiare è quell'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi o aventi dimora abituale nello stesso Comune. Il reddito del nucleo familiare viene definito dall'effettivo ammontare delle risorse a disposizione dei componenti conviventi.

Il nuovo testo regolamentare oltre a innovare diversi aspetti che riguardano i destinatari, le modalità di accesso, l'introduzione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), introduce nuove forme di assistenza economica definita indiretta attraverso l'erogazione di vouchers o buoni di servizio a favore di soggetti che ne fanno richiesta in possesso dei requisiti per potere usufruire della concessione di beni in natura (prodotti alimentari, farmaceutici, occhiali da vista, ecc.).

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica diretta e indiretta in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, nel rispetto delle vigenti normative regionali, statali e comunitarie, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.
2. Con il presente regolamento il Comune di Lentini si prefigge lo scopo di formalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi economici e delle altre forme di assistenza indiretta in rapporto allo stato di indigenza dei richiedenti.
3. Le diverse forme d'intervento di sostegno economico s'intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione economica e delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
4. Gli interventi di assistenza economica che potranno essere erogati per effetto di entrate derivanti da sponsorizzazioni o dalla partecipazione a bandi progettuali emanati da soggetti pubblici/privati saranno regolati con specifiche modalità coerenti con le finalità del presente regolamento.

Art. 2

Criteri Generali

1. L'assistenza economica, nelle sue varie forme, dovrà sempre assicurare parità di trattamento negli interventi a parità di bisogni, nel rispetto del progetto di vita della persona, compatibilmente con le risorse esistenti e con l'adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato.
2. Nello sviluppo dei progetti individuali dovranno essere sollecitate e promosse, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue al fine di valorizzare l'autonomia della persona e della famiglia interessata.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente regolamento anche attraverso un'azione di coordinamento dell'attività di altri Enti privati o pubblici con pari finalità, al fine di dar vita ad un modello di interventi sociali basati sulla sussidiarietà sia verticale che orizzontale, e garantire attraverso la stipula di protocolli d'intesa, l'equità e la comparabilità delle prestazioni.

Art. 3

Finalità

1. L'assistenza economica è uno dei servizi di base, le cui prestazioni limitate nel tempo, si concretizzano nell'erogazione dei contributi economici o di altre forme di assistenza indiretta atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

2. Detto servizio non deve essere ritenuto come l'unica modalità di intervento, ma deve essere attivato contemporaneamente ad altri interventi di sostegno coordinati con l'intera rete di servizi socio-assistenziali compatibili, istituiti dal Comune per mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà.
3. L'erogazione del contributo economico o dei vouchers non ha carattere risolutivo ma è orientata ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare e finalizzata a:
 - partecipare alle azioni di miglioramento del benessere della persona;
 - sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive di mezzi atti a soddisfare le esigenze primarie, contrastandone l'esclusione sociale;
 - concorrere al superamento dello stato di indigenza, promuovendo l'autosufficienza ed evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 4

Destinatari del servizio di assistenza economica

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza economica diretta e indiretta previsti dal presente regolamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dai successivi articoli, i cittadini singoli e/o nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Lentini, che versano in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito.
2. Per le persone immigrate, residenti sul territorio del Comune di Lentini ed in possesso di regolare Permesso di Soggiorno e/o Carta di Soggiorno, ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed ai loro familiari, nonché agli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applicano le stesse modalità previste per i cittadini residenti, ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali.
3. Agli interventi di assistenza economica possono accedere anche i profughi, gli stranieri e gli apolidi non residenti nel territorio del Comune di Lentini, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente e alle misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Gli interventi potranno eccezionalmente essere indirizzati, qualora sussistano motivi di urgenza, anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio del Comune di Lentini, con riserva di rivalsa nei confronti del Comune tenuto ad intervenire.

Art. 5

Criteri di accesso

1. L'erogazione dell'assistenza economica diretta e indiretta è subordinata:
 - a) alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare, sia esso da lavoro, da pensione o da qualsiasi altra fonte di reddito, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, non provvedano all'integrazione di tale reddito, salvo le eccezioni

- stabilite al successivo art. 21 relativo ai contributi straordinari;
- b) agli obiettivi fissati dal Progetto Assistenziale individualizzato (P.A.I.) redatto dall'Assistente Sociale a seguito di processo valutativo professionale, considerando l'intervento di assistenza economica quale risorsa funzionale al raggiungimento degli stessi;
 - c) alla valutazione che può essere effettuata anche con indagini indirette attraverso accertamenti particolari a mezzo dei Vigili Urbani o degli Uffici competenti (Inps, Centro per l'Impiego, A.S.P, ecc.);
 - d) all'accertamento, in sede di istruttoria, che le citate forme d'intervento, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, siano le uniche in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

Art. 6 **Modalità di accesso**

1. Gli interventi possono essere avviati su richiesta del cittadino.
2. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Lentini, previo colloquio con le Assistenti Sociali per la definizione del piano di intervento.
3. Il Settore Servizi Sociali fornisce negli orari di apertura al pubblico, ogni informazione e consulenza sugli interventi di assistenza economica, e provvede a consegnare ai cittadini interessati il modulo di richiesta e l'elenco della documentazione necessaria, a seguito di colloquio per la definizione del bisogno da parte delle Assistenti Sociali.
4. Le richieste devono essere corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione relativa alla situazione socio economica per la valutazione del caso, fatta salva l'acquisizione d'ufficio degli atti o dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni e/o l'utilizzo delle autocertificazioni e auto dichiarazioni nei casi previsti dalla legge.

Art. 7 **Valutazione e progetto assistenziale individualizzato (P.A.I)**

1. L'Assistente Sociale attraverso la presa in carico del nucleo familiare e l'utilizzo di strumenti come colloqui con il richiedente, visita domiciliare se lo ritiene opportuno, ecc..., provvede alla visione della documentazione, procede alla rilevazione del bisogno e alla conseguente valutazione professionale della situazione di bisogno del nucleo familiare.
2. Il processo valutativo professionale dell'Assistente Sociale si basa:
 - sulla raccolta di dati personali: dati anagrafici, composizione e anamnesi del nucleo familiare, posizione lavorativa e abitativa;
 - sulla analisi delle condizioni socio ambientali: storia di vita, condizioni sanitarie, quantità e qualità delle relazioni familiari e amicali, presenza di una rete familiare per il sostegno economico, capacità di utilizzare ed attivare le proprie risorse e quelle del territorio;
 - sulla verifica di altri parametri che costituiscono beneficio avente rilievo economico, quali agevolazioni, esenzioni da tariffe, godimento di contributi o sovvenzioni e altre tipologie di entrata.
3. All'atto della presa in carico l'Assistente Sociale, responsabile del caso, definisce con la persona il Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I).

4. Nel P.A.I. sono previsti gli obiettivi, indicato il tipo di contributo o la forma di assistenza economica diretta o indiretta, la durata e l'entità.
5. La proposta, corredata della domanda e della relativa documentazione, viene trasmessa al Responsabile del Servizio che avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento.

Art. 8

Motivi di esclusione e di revoca

1. Sono escluse dalle forme di sostegno economiche dirette e indirette le persone che pur in possesso dei requisiti non si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) non presentino la documentazione richiesta;
 - b) rifiutino o non collaborino alla definizione del (P.A.I.).
2. L'intervento economico viene revocato, oltre che nei casi di cui all'art. 5 nel caso in cui non venga rispettato quanto concordato nel (P.A.I.)

Art. 9

Forme di intervento di assistenza economica diretta e indiretta

1. L'assistenza economica diretta e indiretta si articola nelle seguenti forme di intervento:
 - Assistenza economica diretta:
 - a) Assistenza economica ordinaria che viene erogata con carattere di continuità finalizzata al raggiungimento degli obiettivi concordati con l'utente nell'ambito del piano assistenziale personalizzato;
 - b) Assistenza economica temporanea che viene erogata per un periodo, non superiore a tre mesi nel corso dell'anno, a seguito di prestazione lavorativa / servizio civico da parte dell'utente;
 - c) Assistenza economica straordinaria che viene erogata sotto forma di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale;
 - d) Assistenza economica straordinaria con carattere d'urgenza tramite fondi economato;
 - Assistenza economica indiretta
 - a) Forme alternative di intervento economico erogate sotto forma di vouchers o buoni servizio spendibili presso fornitori convenzionati.

Titolo II

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA

Art. 10

Assistenza economica ordinaria

1. L'assistenza economica ordinaria consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole, residenti nel Comune di Lentini, che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e che, vista la loro situazione socio-sanitaria, non possono essere oggettivamente inseriti attivamente in altre forme di intervento, come l'assistenza economica temporanea o assegno civico.
2. E' rivolta specificatamente a soggetti in condizioni economiche che non consentano il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita (inferiori al minimo vitale) e in situazioni particolari di disagio cronico dovuto a condizioni sanitarie gravi (malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti che non godono della relativa indennità pensionistica) o a soggetti disabili psichici o ultra sessantacinquenni dimessi dalle Comunità alloggio o da strutture socio-sanitarie a lungo degenza in situazione economica precaria, senza congiunti obbligati per legge, allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione nocive al loro equilibrio psico-fisico, per garantirgli di poter mantenere presso il proprio domicilio nell'ambito di un progetto personalizzato nel quale si prevede l'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate.
3. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dal Servizio Sociale Professionale e/o dei Servizi Sanitari Territoriali che hanno in carico l'utente, e deve contenere:
 - definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
 - durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
 - ammontare della somma mensile da erogare;
 - verifica dell'evoluzione socio-economica del progetto.
4. Concorrono alla formazione del reddito ogni risorsa economica relativa a tutti i componenti del nucleo familiare e vengono sommati alla situazione economica ISE i seguenti contributi: di sostegno al canone, per il nucleo familiare e per maternità di cui alla L. 448/1998, pensioni di guerra, di invalidità civile, rendite INAIL, pensioni sociali, i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali, sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti rivolti al sostegno del reddito, (esclusi quelli espressamente dedicati da apposite norme all'acquisto di beni o di servizi primari).
5. La situazione economica dichiarata ha validità annuale e assume come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta, a meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso in conseguenza di avvenimenti che hanno cambiato completamente la situazione reddituale.
6. Il contributo mensile totale, subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale, non potrà comunque superare l'ammontare corrispondente all'importo mensile del minimo vitale e verrà erogato a partire dalla data di decorrenza del decreto per la durata prevista nel progetto individuale,

comunque non superiore a mesi quattro nel corso dell'anno solare e potrà essere interrotto in qualunque momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno ed è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia, di fatto, parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi. Qualora detti parenti, seppure in condizioni di capacità economica, si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

7. Nella valutazione della somma da erogare gli operatori dovranno tener conto inoltre di ogni forma di reddito relativo ai componenti ed anche di eventuali interventi forniti all'assistito da altri enti pubblici.

Art. 11 Entità del contributo

1. Si prevede che l'importo del MINIMO VITALE corrisponda all'importo mensile della Pensione Minima erogata dall'INPS, annualmente rivalutato (per l'anno 2013 tale importo è pari ad Euro 495,43).
2. Il contributo mensile sarà pari alla differenza tra minimo vitale stabilito e la situazione economica accertata dell'interessato e/o del suo nucleo familiare, compresi eventuali contributi di parenti.

| COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE | % QUOTA BASE PER IL MINIMO VITALE |
|---|--------------------------------------|
| CAPO FAMIGLIA - INT. SCHEDA | 75% € 371,57 |
| CONIUGE | 25% € 123,86 |
| FIGLI O ALTRI COMPONENTI INFERIORI A 14 ANNI | 35% € 173,40 |
| FIGLI O ALTRI COMPONENTI SUPERIORI A 14 ANNI | 15% € 74,31 |

3. Il contributo mensile totale non potrà comunque superare l'ammontare corrispondente all'importo mensile del minimo vitale e in mancanza di fondi si avrà cura di privilegiare la corresponsione di generi di prima necessità (alimenti e farmaci).

Art. 12 Assistenza economica temporanea (*Servizio Civico*)

1. L'assistenza economica temporanea viene erogata a fronte di attività lavorativa prestata come servizio civico allo scopo di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo.
2. Il servizio civico prevede il reinserimento sociale di soggetti i cui nuclei familiari versano in stato di indigenza economica, mediante assegnazione di un impegno lavorativo con l'obiettivo di valorizzare le loro potenzialità e risorse personali.
3. L'intervento è limitato nel tempo e in armonia alle risorse economiche previste.

4. L'ammissione al servizio civico non è compatibile con altre forme di assistenza in denaro erogate da altri organismi pubblici.
5. Nel caso in cui al momento dell'ammissione al servizio civico comunale l'utente beneficia di altre forme di assistenza economica, ivi compresa l'erogazione gratuita del pacco spesa, o la famiglia usufruisce di servizi domiciliari e servizi residenziali erogati dal Comune, si procederà all'interruzione del beneficio.

Art. 13 Destinatari

1. Possono accedere al servizio civico i cittadini, residenti nel Comune, purché maggiorenni e in età lavorativa, che per motivi diversi vivono una grave forma di disagio economico e sociale.
2. Gli interventi sono destinati prioritariamente ai seguenti soggetti:
 - a) Persone che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro per i loro vissuti personali, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ex alcolisti ecc,
 - b) Persone che sono da anni prive di occupazione;
 - c) Persone che hanno perso il posto di lavoro per motivi non imputabili alle stesse.
3. L'inserimento in attività di servizio civico costituisce una forma di assistenza alternativa alla semplice erogazione in denaro ed è finalizzato a promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria, ed è rivolto a persone o nuclei familiari che versano in stato di grave indigenza, ma che risultino abili al lavoro.

Art. 14 Modalità attuative

1. La concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale non può eccedere un ammontare pari € 6,00 orarie, rivalutabile ogni anno in base agli indici Istat. Il compenso non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.
2. L'importo mensile del sussidio da erogare nel corso di ciascun anno di riferimento, la durata dell'intervento e le ore mensili da svolgere nell'ambito di attività di pubblica utilità saranno definite nel Piano Personalizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale concordato con l'utente, in base alle risorse disponibili e in base al fabbisogno rilevato sulle condizioni di disagio dell'utente e della sua famiglia.
3. L'espletamento di servizio civico non costituisce rapporto di lavoro dipendente, né di carattere subordinato, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato e trattandosi di attività a carattere occasionale e non professionale non è soggetta a rigorosi orari in quanto resa esclusivamente a favore della Comunità.
4. L'Amministrazione nel corso dell'anno solare può organizzare turni sulla base delle disponibilità di bilancio per prestazioni di durata da due a quattro ore giornaliere secondo determinate esigenze delle strutture accoglienti.

5. L'importo sarà commisurato alle ore effettivamente prestate sulla base della attestazione resa dal Responsabile del Servizio Accogliente presso cui l'utente svolge l'attività.
6. La liquidazione per l'attività resa e documentata sarà effettuata dall'ufficio ragioneria a seguito di atto di liquidazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali, viste le attestazioni sulle ore di attività effettivamente prestata inviate da parte dei Responsabili dei Servizi Accoglienti.
7. L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera sia per la responsabilità civile contro terzi.
8. Il servizio civico è disciplinato mediante sottoscrizione del destinatario al progetto ed al foglio di accettazione attività controfirmato dal Responsabile del Servizio Accogliente.
9. Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio attività, nonché qualsiasi comportamento o azione posta in essere dal beneficiario del progetto che sia pregiudizievole per lo svolgimento delle attività e per la buona riuscita del progetto stesso.
10. Le assenze dalla sede di svolgimento delle attività prevista nel progetto, prive di adeguata giustificazione scritta da comprovare con idonea documentazione, comporterà la possibilità di risolvere il rapporto collaborativo con automatica perdita di ogni altro contributo o intervento erogato allo stesso dal Comune durante l'anno solare.

Art. 15

Requisiti minimi per accedere al servizio

1. I requisiti per poter essere ammessi al servizio civico sono:
 - Essere residenti nel Comune di Lentini;
 - Avere un reddito ISE (riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda) non superiore a € 4.000,00;
 - Donne e uomini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, privi di occupazione che versano in precarie condizioni economiche e in buone condizioni psicofisiche, titolari di pensione il cui importo annuo non superi la somma anzi citata.
2. L'accesso al Servizio Civico è consentito nell'anno a uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare:
 - Capofamiglia disoccupato;
 - Donne con figli non coniugate né conviventi;
 - Donne il cui coniuge è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia o detenzione;
 - Donne e uomini nubili/celibi disoccupati, separati o divorziati;
 - Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate ex detenuti, ex tossicodipendenti ecc.
3. Nel caso di incapacità lavorativa del richiedente è necessario produrre apposita certificazione rilasciata dal medico di base dalla quale risulti tale circostanza. Lo

stesso potrà essere sostituito da un componente del nucleo familiare maggiorenne che accetta di sottoscrivere il progetto assistenziale.

Art. 16

Tipologia di attività

1. Il servizio civico comunale si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato, è esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità, alla progettualità approvata ed è proporzionalmente compensato.
2. Le attività che si prevedono a titolo esemplificativo sono da considerare in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale. Le stesse attività devono essere accettate dal destinatario con assunzione di impegno e sottoscrizione del progetto personalizzato redatto dal Servizio Sociale Professionale:
 - Lavori di pulizia edifici pubblici;
 - Piccola manutenzione impianti sportivi;
 - Lavori di piccola manutenzione edifici pubblici;
 - Impieghi in lavori di giardinaggio e manutenzione del verde pubblico;
 - Ricognizione di eventuali carenze nella manutenzione delle strade;
 - Supporto all'ufficio pubbliche affissioni;
 - Servizi Cimiteriali;
 - Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (Palestre, Impianti Sportivi, Edificio Municipale, Scuole, biblioteche o altro sito culturale etc.);
 - Servizio di vigilanza presso le scuole, accoglienza pre e post scuola;
 - Servizio di aiuto a persone disabili e anziani relativamente a ciò che concerne l'accompagnamento o il disbrigo di commissioni varie;
 - Varie ed eventuali concertate in relazione a bisogni rilevati nel territorio.
3. In caso di assenza, l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Servizio Sociale e nel caso di malattia o infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere l'erogazione del beneficio economico per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto, oppure a seguito di inadempimenti da parte dello stesso. Detta sospensione decorrerà dallo stesso giorno in cui si è verificata l'evenienza di cui sopra.

Art. 17

Modalità di accesso al Servizio Civico

1. Per essere inseriti a godere del servizio civico i cittadini interessati dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Protocollo del Comune sul modello predisposto dal Settore Servizi Sociali, nel periodo previsto dal bando o manifesto ed entro i termini previsti per la scadenza.
2. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, eventuali ulteriori richieste non potranno essere accolte.

3. L'istanza deve essere sottoscritta dal capo famiglia e, solo per casi eccezionali d'impedimento dello stesso, da altro componente maggiorenne del nucleo familiare. In tal caso il richiedente deve comprovare con documentazione i motivi di impedimento a svolgere le mansioni lavorative.
4. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;
 - Fotocopia della carta di identità del richiedente;
 - Altri documenti atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;
 - La disponibilità ad aderire ad un piano di intervento individualizzato che verrà proposto dal Servizio Sociale Professionale.
5. I richiedenti che presenteranno istanze prive o incomplete della documentazione richiesta saranno esclusi dal servizio, così come coloro che presenteranno istanze fuori dai termini di scadenza previsti dal bando.
6. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio Sociale Professionale provvede all'esame delle istanze e alla formazione della graduatoria da approvare con decreto del Responsabile del Settore Servizi Sociali, secondo i criteri sotto indicati.
7. In caso di parità di punteggio sarà preferito il capo famiglia con il nucleo familiare più numeroso. In caso di ulteriore parità sarà preferito il nucleo familiare con il figlio più giovane.

| Situazione Reddittuale resa ai sensi del D.Lvo 31/03/98 n. 109 | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reddito zero | <input type="checkbox"/> Punti + 6 |
| <input type="checkbox"/> Reddito da 0,01 a 1.000,00 | <input type="checkbox"/> Punti + 5 |
| <input type="checkbox"/> Reddito da 1.000,01 a 2.000,00 | <input type="checkbox"/> Punti + 4 |
| <input type="checkbox"/> Reddito da 2.000,01 a 3.000,00 | <input type="checkbox"/> Punti + 3 |
| <input type="checkbox"/> Reddito da 3.000,01 a 4.000,00 | <input type="checkbox"/> Punti + 2 |
| Disagio Sociale | |
| <input type="checkbox"/> Condizione problematiche legate a tossicodipendenza, alcolismo inabilità seguiti da servizi territoriali e debitamente certificati | <input type="checkbox"/> Punti + 5 |
| <input type="checkbox"/> Presenza di anziani disabili o Disabili mentali o Utenti SERT o portatori di Handicap (ai sensi della L. 104/92) | <input type="checkbox"/> Punti + 2 (+ 1Punti per ogni altro soggetto) |
| <input type="checkbox"/> Ragazza madre, ex detenuto o familiari di detenuto, vedova con figli e separata con figli | <input type="checkbox"/> Punti 3 |
| | |
| Condizione lavorativa ed occupazionale | |
| Occupazione lavorativa di un componente il nucleo: <input type="checkbox"/> stabile <input type="checkbox"/> stagionale <input type="checkbox"/> saltuaria | <input type="checkbox"/> Stabile Punti - 3 <input type="checkbox"/> Stagionale Punti - 2 <input type="checkbox"/> Saltuaria Punti - 1 (Per ogni altro componente si computa un uguale punteggio oltre il 1°) |
| Altri componenti occupati Tot. N. ____ <input type="checkbox"/> stabilmente <input type="checkbox"/> stagionalmente <input type="checkbox"/> saltuariamente | |
| Situazione Familiare | |

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a due componenti | <input type="checkbox"/> Punti 0 |
| <input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a due componenti di cui uno minorenni | <input type="checkbox"/> Punti + 2 |
| <input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a quattro componenti | <input type="checkbox"/> Punti + 3 |
| <input type="checkbox"/> Nucleo familiare fino a sei componenti | <input type="checkbox"/> Punti + 4 |
| <input type="checkbox"/> Nucleo familiare oltre sei componenti | <input type="checkbox"/> Punti + 5 |
| Situazione Abitativa: | |
| <input type="checkbox"/> Abitazione in affitto | <input type="checkbox"/> Punti + 3 |
| <input type="checkbox"/> Mutuo per la prima abitazione | <input type="checkbox"/> Punti + 3 |
| <input type="checkbox"/> Alloggi di edilizia pubblica e/o popolare in comodato d'uso gratuito o a pagamento o alloggio IACP | <input type="checkbox"/> Punti + 1 |
| <input type="checkbox"/> Abitazione di proprietà | <input type="checkbox"/> Punti 0 |
| Situazione Patrimoniale: | |
| <input type="checkbox"/> Possesso di immobili (oltre la prima casa) | <input type="checkbox"/> Punti - 3 |
| Valutazione dello stato di bisogno | |
| <input type="checkbox"/> Valutazione dell'Assistente Sociale | <input type="checkbox"/> Punti da 0 a 6 |

Art. 18 Rinuncia

1. La rinuncia espressa al momento dell'invito a svolgere l'attività assegnata, comporta l'esclusione dal servizio e la decadenza al beneficio da parte di altri componenti del nucleo familiare.
2. Gli interessati possono recedere per giustificati motivi dall'incarico affidato, previa tempestiva comunicazione scritta, protocollata e inviata al Settore Servizi Sociali che provvederà alla sostituzione tramite scorrimento della graduatoria.

Art. 19 Assicurazione e attrezzature

1. L'Amministrazione provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi con fondi comunali da prevedere oltre quelli destinati per i contributi a favore degli utenti.
2. Il Comune provvederà, ove necessario, all'acquisto delle attrezzature e degli indumenti previsti per le specifiche attività in base alla vigente normativa di settore.

Art. 20 Verifiche e controlli

1. Il Comune, si riserva di effettuare i controlli a campione sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata.
2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni il Comune adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
3. Le misure di sospensione o revoca dei benefici verranno applicate anche nel caso in cui l'utente non rispetti gli impegni assunti.

4. Il Comune provvederà, a mezzo del proprio personale, al controllo sulle modalità di svolgimento delle attività oggetto del servizio civico.

Art. 21

Assistenza economica straordinaria o "una tantum"

1. L'assistenza economica straordinaria o contributo economico "una tantum" è tesa ad affrontare situazioni di emergenza in presenza di stato di bisogno determinato da cause eccezionali e/o impreviste incidenti sulle normali situazioni di vita dei soggetti e/o dei nuclei familiari e tali da richiedere un intervento urgente, comunque non configurabile nella precedente casistica.
2. Il contributo economico straordinario può essere richiesto per i seguenti motivi:
 - A. **condizioni patologiche particolarmente gravi, interventi chirurgici di carattere eccezionale a cui sottoporsi fuori regione, terapie costose e prolungate non coperte dal S.S.N.**
I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera A) dovranno produrre regolare istanza allegando il certificato medico, comprovante la patologia, rilasciato da struttura pubblica specialistica, la documentazione in originale inerente le spese sostenute ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.
 - B. **Interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di calamità naturali gravi o improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero per la messa in sicurezza di aree abitative.**
I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera B) dovranno produrre regolare istanza allegando oltre alla documentazione indicata valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà o da sfratto per morosità.
 - C. **Eventi luttuosi determinatesi nell'ambito familiare, abbandono e detenzione di un congiunto che costituiva l'unico sostentamento economico della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.**
I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera C) dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, detenzione, separazione o abbandono.
 - D. **Bollette Enel non pagate certificate tramite avviso che hanno causato la riduzione o l'interruzione dell'energia elettrica.**
I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera C) dovranno produrre regolare istanza allegando oltre alla

documentazione indicata valida documentazione comprovante la condizione reddituale.

- E. Ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti, da comprovare e documentare.

Art. 22

Destinatari

1. L'intervento straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
 - residenza nel territorio comunale;
 - reddito non superiore al doppio del minimo vitale;
 - verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.
2. L'assistenza economica straordinaria non può essere erogata dal Comune più di una volta l'anno e per lo stesso motivo da più di un Ente.
3. Il richiedente dovrà dimostrare di aver utilizzato il contributo ai fini della richiesta stessa ed inviare all'Amministrazione le pezze giustificative, qualora richieste dall'Ufficio. In mancanza si decadrà dal diritto al contributo per il futuro.

Art. 23

Modalità di accesso

1. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e deve essere compilata sul modello predisposto dall'ufficio competente e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:
 - a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ;
 - b) Ogni documentazione utile comprovante il bisogno;
 - c) Fotocopia della carta di identità.
3. Il contributo straordinario verrà erogato sulla base delle risorse finanziarie previste e non potrà superare la somma di € 400.00 nello stesso esercizio finanziario. L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento, da definirsi in base alla valutazione del Servizio Sociale Professionale che verificato caso per caso ne determinerà l'importo per un ammontare non superiore alla cifra su indicata.

Art. 24

Assistenza economica straordinaria con carattere d'urgenza

1. Gli interventi straordinari d'urgenza sono assicurati a cittadini che si trovano in via temporanea ed eccezionale a dover fronteggiare particolari situazioni e che sono privi di risorse economiche.
2. La misura dell'intervento è costituita da servizi come il pagamento di biglietti ferroviari, pernottamenti ed altro di carattere altrettanto urgente ed eccezionale, previa relazione del Servizio Sociale che ne attesti il bisogno e lo motivi.
3. I servizi o il sostegno economico straordinario urgente viene erogato soltanto una tantum e per una sola volta nel corso dell'anno solare allo stesso utente.
4. Per fronteggiare esigenze particolari e urgenti nei limiti di disponibilità in bilancio, il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di euro 150,00 ed a tal fine viene istituito un apposito fondo presso il Servizio Economato.

Titolo III

ASSISTENZA ECONOMICA INDIRECTA

Art. 25

Forme alternative di intervento economico

1. In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica indiretta a favore di soggetti bisognosi mediante fornitura di generi di prima necessità: alimentari, sanitari, assistenza finalizzata al sostegno scolastico.
2. Sotto l'aspetto giuridico gli interventi in natura di cui al precedente punto costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità è corrispondente all'incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale.

Art. 26

Fornitura di generi alimentari

1. Questo tipo di assistenza consiste nell'erogazione mensile di vouchers a favore di singoli o nuclei familiari bisognosi per avere il diritto alla consegna mensile di prodotti alimentari.
2. L'assistenza in generi alimentari è alternativa alle forme di assistenza economica ordinaria e temporanea (assegno civico) ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 21 del presente regolamento. Qualora il nucleo familiare abbia diritto al riconoscimento dell'assistenza economica temporanea e sia titolare del voucher alimentare, quest'ultimo, per il periodo in cui l'assegno civico viene erogato, viene temporaneamente sospeso.

Art. 27

Assistenza economica in natura a persone bisognose

1. Il Servizio Sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro e ricorrono le condizioni di estremo disagio, può proporre la concessione di "buoni spesa o vouchers" per la consegna mensile di prodotti alimentari.
2. Possono accedere al servizio, di cui ai precedenti commi, anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale. In tal caso l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno.
3. Di norma, la fornitura dei generi viene operata mediante consegna al soggetto assistito di voucher di spesa con l'elenco dei prodotti alimentari.
4. La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

Art. 28

Modalità procedurali per l'attivazione dell'erogazione dei vouchers

1. La fornitura dei generi è ordinata alla stipula di convenzioni con associazioni o istituzioni Banco Opere di Carità o all'acquisto di generi da supermercati locali con il metodo del prezzo più vantaggioso. Il relativo ragguaglio economico può essere acquisito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di fornitura di beni:
 - a) "alla bisogna" con riferimento ai prodotti che effettivamente l'A. C. intende fornire;
 - b) all'inizio dell'esercizio finanziario con riferimento ai beni di prima necessità che si presume possano essere acquistati per attivare l'assistenza in natura annuale e sulla base dei corrispondenti prezzi unitari.
2. La fornitura dei generi alimentari avviene tramite il rilascio del buono o voucher al richiedente, firmato dal funzionario responsabile del settore competente, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale.
3. L'erogazione di voucher avverrà in favore dei soggetti aventi diritto, che potranno consegnare i suddetti buoni alle ditte convenzionate con l'A. C. La ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'A. C., per relativa liquidazione, alla scadenza del mese di riferimento.

Art. 29

Assistenza economica finalizzata al sostegno scolastico

1. In favore di alunni che frequentano la scuola dell'obbligo, appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio - economica, può essere corrisposto, su motivata proposta dell'Ufficio di Servizi Sociali, un sostegno economico in natura, attraverso il rilascio di buoni per l'acquisto di corredo personale, di occhiali da vista e di ogni altro supporto inderogabile atto a garantire la frequenza scolastica.
2. Possono accedere al beneficio, di cui al presente articolo, gli studenti residenti nel territorio comunale appartenenti a nuclei familiari privi di reddito.
3. Il contributo non può superare € 150,00 e deve essere utilizzato per coprire, in tutto od in parte, le spese da sostenere per l'acquisto di occhiali o di altro materiale di carattere inderogabile.
4. Per la predisposizione dei buoni acquisto o dei vouchers, l'A. C. seguirà i criteri procedurali fissati dal precedente art. 33 del presente regolamento.

Art. 30

Assistenza sanitaria

1. In osservanza alle disposizioni in materia di assistenza socio-sanitaria e successive modificazioni ed integrazioni, e relativamente alla disponibilità dei finanziamenti annualmente stanziati per le specifiche esigenze dallo Stato e/o dal Comune, possono richiedere l'assistenza sanitaria per sé, o per i familiari conviventi, i cittadini indigenti, privi di reddito o il cui reddito è al di sotto del minimo vitale, costretti a sostenere a totale o parziale carico spese sanitarie per

l'acquisto di farmaci prescritti da strutture specialistiche pubbliche e da queste ritenute indispensabili.

2. Il cittadino riconosciuto indigente dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, quando necessita della prescrizione di medicinali non erogati dal S.S.N., deve recarsi con la prescrizione medica (del proprio medico curante di base) presso il Settore Servizi Sociali.
3. L'Assistente Sociale, previo colloquio e compilazione della scheda di accesso per la lettura dei bisogni, consegnerà il modello apposito.
4. Esaminata la richiesta e valutato il bisogno esprimerà il parere, redigendo una relazione con allegato l'elenco dei richiedenti bisognosi per la conseguente predisposizione del decreto ai fini della consegna del voucher. Il farmacista, previa stipula di convenzione con l'A.C. consegnerà i farmaci all'interessato dietro presentazione voucher rilasciato dall'A.C. e ad avvenuta consegna presenterà la relativa fattura.
5. Ogni cittadino potrà disporre tramite voucher di una somma sino ad un massimo di € 30,00 da scambiare con i farmaci o con altri prodotti per la prima infanzia presso le farmacie con le quali è stata stipulata la convenzione, ove sono fissati i termini e le modalità del rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale alle farmacie stesse.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Aggiornamento degli importi contenuti nel regolamento

1. Gli importi di riferimento del minimo vitale si intendono annualmente rivalutati in base alla comunicazione annuale da parte dell'INPS per l'anno corso.
2. I valori degli importi dei contributi riportati nel presente Regolamento, potranno essere variati con provvedimento della Giunta, previa valutazione del Responsabile di Settore e in riferimento alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Art. 32

Abrogazioni e rinvii

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con delibera C.C. n. 4 del 04.02.1992 e n. 104 del 09.11.1998 ed ogni altra norma regolamentare incompatibile con lo stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Art. 33

Pubblicità

1. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, la visione è consentita senza alcuna formalità, a semplice richiesta.
2. Ogni cittadino può ottenere copia conforme previo rimborso del costo di produzione.
3. Ogni tipologia d'intervento prevista nel presente regolamento necessita di adeguata pubblicità tramite: Albo Pretorio, locali pubblici, internet, comunicato stampa e tramite emittente televisiva.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

SOMMARIO

Premessa

Titolo I PRINCIPI GENERALI

| | | |
|--------|--|---|
| Art.1 | Oggetto | 4 |
| Art. 2 | Criteri Generali..... | 4 |
| Art. 3 | Finalità | 4 |
| Art. 4 | Destinatari del servizio di assistenza economica..... | 5 |
| Art. 5 | Criteri di accesso..... | 5 |
| Art. 6 | Modalità di accesso..... | 6 |
| Art. 7 | Valutazione e progetto assistenziale individualizzato (P.A.I)..... | 6 |
| Art. 8 | Motivi di esclusione e di revoca..... | 7 |
| Art. 9 | Forme di intervento di assistenza economica diretta e indiretta..... | 7 |

Titolo II ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 10 | Assistenza economica ordinaria..... | 8 |
| Art. 11 | Entità del contributo..... | 9 |
| Art. 12 | Assistenza economica temporanea (<i>Servizio Civico</i>)..... | 9 |
| Art. 13 | Destinatari..... | 10 |
| Art. 14 | Modalità attuative..... | 10 |
| Art. 15 | Requisiti minimi per accedere al servizio..... | 11 |
| Art. 16 | Tipologia di attività..... | 12 |
| Art. 18 | Rinuncia..... | 14 |
| Art. 19 | Assicurazione e attrezzature..... | 14 |
| Art. 20 | Verifiche e controlli..... | 14 |
| Art. 21 | Assistenza economica straordinaria o "una tantum"..... | 15 |
| Art. 22 | Destinatari..... | 16 |
| Art. 23 | Modalità di accesso..... | 16 |
| Art. 24 | Assistenza economica straordinaria con carattere d'urgenza..... | 17 |

Titolo III ASSISTENZA ECONOMICA INDIRETTA

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 25 | Forme alternative di intervento economico..... | 18 |
| Art. 26 | Fornitura di generi alimentari..... | 18 |
| Art. 27 | Assistenza economica in natura a persone bisognose..... | 18 |
| Art. 28 | Modalità procedurali per l'attivazione dell'erogazione dei vouchers.... | 19 |
| Art. 29 | Assistenza economica finalizzata al sostegno scolastico..... | 19 |
| Art. 30 | Assistenza sanitaria..... | 19 |

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 31 | Aggiornamento degli importi contenuti nel regolamento..... | 21 |
| Art. 32 | Abrogazioni e rinvii..... | 21 |
| Art. 33 | Pubblicità..... | 21 |
| Art. 34 | Entrata in vigore..... | 21 |